

**Risposta al documento di
consultazione della
Banca d'Italia
Attività di rischio e conflitti di
interesse delle banche e dei
gruppi bancari nei confronti di
soggetti collegati**

agosto 2010

Indice del documento

1. - Sintesi della disciplina in consultazione
2. - Osservazioni di carattere generale
3. – Il perimetro dei “soggetti collegati”
 - *Nozione di “soggetti collegati” e rilevanza del perimetro soggettivo “di gruppo”*
 - *Nozione di influenza notevole*
 - *Nozione di “soggetti connessi” alla parte correlata: gli stretti familiari*
4. - Destinatari della disciplina
5. – I limiti prudenziali
 - *Limiti alle attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali*
 - *Limiti consolidati alle attività di rischio*
 - *Limiti per le banche estere appartenenti ad un gruppo bancario*
 - *Rilevanza delle attività infra-gruppo*
 - *Modalità per il calcolo dei limiti*
6. - Procedure pre-deliberative e deliberative per le operazioni con soggetti collegati
 - *Ambito oggettivo di applicazione: l'esenzione per le operazioni ordinarie*
 - *Ambito oggettivo di applicazione: l'esenzione per le operazioni di importo esiguo*
 - *Adozione di misure di governo societario: costituzione di un comitato di indipendenti e misure per le banche dualistiche*
 - *Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati: la fase pre-deliberativa*
 - *Il ruolo degli amministratori indipendenti*
 - *Disciplina ex art. 136 Tub*
 - *Gruppi bancari*
7. - Controlli
 - *Ruolo degli amministratori indipendenti*
 - *Revisione della policy in materia di attività di rischio e conflitti di interesse*
 - *Comunicazioni assembleari*
8. - Comunicazioni e interventi
9. - Regime transitorio

Nel rispondere alla consultazione desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per l'elevata qualità ed il livello di approfondimento del documento, e ringraziare per la possibilità di esprimere commenti al riguardo.

Pur consapevoli dell'importanza del tema trattato e della necessità che esso trovi adeguata disciplina nel nostro ordinamento e nelle disposizioni interne di ogni impresa bancaria, intendiamo formulare alcune considerazioni, segnalando come talune delle soluzioni proposte nella bozza potrebbero avere un impatto fortemente negativo per il sistema. Tale rischio appare ancor più evidente se si considera che la materia non è armonizzata in ambito comunitario: conseguentemente, le scelte operate a livello nazionale possono riflettersi negativamente sulle condizioni competitive delle banche nazionali (e delle loro controllate estere) rispetto alle banche operanti nei Paesi europei, non soggette ai medesimi limiti e procedure ipotizzate dalla bozza.

Ricordiamo inoltre – ringraziando per la disponibilità manifestata - che talune delle osservazioni che seguono sono state formulate anche alla luce dei chiarimenti ricevuti nel corso di una riunione con esponenti della Banca d'Italia tenutasi il 10 giugno u.s.

1. Sintesi della disciplina in consultazione

Lo scorso 4 maggio la Banca d'Italia ha posto in consultazione un documento recante proposte regolamentari e una relazione preliminare sull'analisi di impatto in materia di **attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati**, in attuazione dell'art. 53, commi 4 e ss. Tub e della deliberazione del CICR n. 277/2008. La consultazione scade il 2 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 53, commi 4 e ss. Tub, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina **condizioni (procedure) e limiti per l'assunzione di attività di rischio** da parte delle banche nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi connessi.

La regolamentazione in esame si inserisce nel solco della disciplina avente ad oggetto le "operazioni con parti correlate" su cui - con riferimento alle società (anche bancarie) aventi azioni quotate o diffuse – è di recente intervenuta la Consob (delibera n. 17221/2010) con una regolamentazione, attuativa dell'art. 2391-*bis* c.c., assai complessa che dovrà essere implementata a partire dal 1° dicembre p.v.¹

Secondo quanto affermato da Banca d'Italia nel documento in consultazione, la disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per i depositanti e azionisti.

¹ Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. Con la delibera in esame - fermo restando il termine del 1° gennaio 2011 per l'applicazione della nuova normativa – sono state spostate dal 1° ottobre al 1° dicembre prossimo le scadenze intermedie relative alla disciplina di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza e alla definizione delle procedure.

Sulla base di tale *ratio*, l'ipotizzata disciplina, in estrema sintesi, definisce:

- a) il perimetro soggettivo di riferimento, costituito dall'insieme dei **soggetti collegati** ("parti correlate" e "soggetti connessi") cui si applicano le disposizioni sui limiti prudenziali e le disposizioni sulla procedure deliberative;
 - b) i **limiti prudenziali per le attività di rischio² di una banca o di un gruppo bancario** nei confronti dei soggetti collegati di cui sopra. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, e tengono conto dell'intensità delle relazioni e della rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione³;
 - c) le **operazioni con soggetti collegati**, cui applicare particolari procedure deliberative. Si tratta di fattispecie più ampia delle "attività di rischio" di cui alla precedente lett. b, dal momento che tali operazioni sono rappresentate non solo da transazioni che comportano assunzione di attività di rischio ma anche da ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo ⁴. In tale ambito si distinguono le operazioni di "maggiore" o minore rilevanza, caratterizzate da una diversa intensità della disciplina applicata; operazioni "ordinarie" (cioè tipiche ma di minore rilevanza); operazioni "esigue", in presenza delle quali è possibile non applicare - in tutto o in parte - la disciplina sulle procedure;
 - d) misure di governo societario volte ad attribuire un **ruolo centrale agli amministratori indipendenti** (anche riuniti in Comitato) nella fase predeliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati;
 - e) apposite **procedure predeliberative e deliberative** a tutela della correttezza formale e sostanziale delle operazioni con i soggetti collegati, dotate, come detto, di maggiore o minore intensità a seconda del tipo di operazione considerata;
- previsioni in materia di **controlli interni**, di **segnalazioni** alla Banca d'Italia e di obblighi di **censimento** dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

² Il documento intende per "*attività di rischio*" le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

³ In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

⁴ Fra le "operazioni con soggetti collegati" sono incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario. Sono esclusi dalla nozione di "operazione con soggetti collegati" i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

2. Osservazioni di carattere generale

La disciplina proposta da Banca d'Italia deve essere analizzata con riferimento a due "categorie" di destinatari: le banche che sono soggette anche alla disciplina Consob (delibera n. 17221/2010) in materia di operazioni con parti correlate (banche aventi azioni quotate o diffuse)⁵ e le banche (non quotate e non diffuse) alle quali, invece, tale disciplina non si applica.

In relazione ad entrambe le tipologie considerate si rilevano criticità di fondo.

Dal punto di vista delle banche **quotate o diffuse**, sebbene le regole Consob e quelle di Banca d'Italia perseguano finalità ed obiettivi diversi (rispettivamente, la trasparenza e la stabilità), l'attuale versione della regolamentazione in esame si sovrappone, sotto molti profili, a quella della Consob, presentando peraltro divergenze di soluzioni e, quindi, duplicazioni di oneri e procedure solo in parte giustificabili alla luce delle diverse finalità perseguite.

Ciò fonda la richiesta, per un principio di efficienza della regolamentazione e di attenzione ai costi a carico dei soggetti vigilati, che – ove la Banca d'Italia non intenda limitarsi all'adozione di principi di carattere generale che le banche devono osservare nell'istruttoria e nella deliberazione delle operazioni in esame - l'emananda disciplina sia il più possibile convergente⁶ rispetto a quella emanata dalla Consob in tema di parti correlate e consenta alle banche quotate o diffuse tenute a rispettare entrambe di elaborare un'unica procedura⁷, in grado di soddisfare entrambe le Autorità di vigilanza.

Ciò eviterebbe una doppia attività di definizione dei processi e di sviluppo delle procedure, con indubbi benefici sia sul piano operativo che dei costi.

La disciplina ipotizzata non tiene poi in sufficiente considerazione Banche Piccole e Minori⁸, **non appartenenti a gruppi, non quotate né diffuse**, spesso di minore complessità operativa e organizzativa e prevalentemente locali⁹.

Per tali tipologie di banche, in cui di norma:

- l'azionariato non è particolarmente diffuso
- il controllo è esercitato con una quota significativa e stabile di capitale

⁵ Alle quali si può accostare, per le ricadute operative che ciò comporta, anche il caso della **banca facente parte di un gruppo al cui vertice è posta una società quotata**.

⁶ Se non **corrispondente**, almeno per le ipotesi in cui una determinata controparte rilevi tanto come "parte correlata" quanto come "soggetto collegato".

⁷ Che non si risolva, evidentemente, nella sommatoria di entrambe.

⁸ La definizione di Banche Piccole e Minori fa riferimento alla classificazione delle banche in gruppi dimensionali (vedi glossario in appendice alla Relazione Annuale 2009 Bankit, pag. 287).

⁹ Non sembra che tale tipologia di banche sia presa in considerazione neanche nella relazione preliminare sull'analisi di impatto (cfr. documento in consultazione, p. 70) che ha riguardato 15 gruppi bancari e 8 BCC. A tale campione di banche la Banca d'Italia, la scorsa estate, aveva chiesto dati informativi sull'attività di rischio realizzata, a livello individuale e consolidato, con soggetti collegati.

- è forte il legame tra proprietà, management e territorio le disposizioni in commento appaiono penalizzanti in relazione ai limiti proposti (cfr. succ. par. 4) ed eccessivamente onerose, anche in relazione al mantenimento di una gestione efficiente, dal punto di vista degli adempimenti amministrativi previsti (cfr. succ. parr. 6 e 7).

Si sottolinea quindi il pericolo - derivante dalla appartenenza o meno ad un gruppo, dalla maggiore o minore dimensione e complessità della società - di creare, senza che se ne comprendano le ragioni, rilevanti pressioni organizzative, che rischiano di determinare distorsioni competitive nel settore bancario.

Il significativo impatto operativo ed organizzativo che la disciplina in esame realizza sulle banche italiane è enfatizzato con riguardo ai gruppi che hanno una rilevante componente estera, vista la pervasività delle regole ipotizzate e le problematiche che deriverebbero - sotto i profili regolamentari, di *governance*, procedurali, di IT - dalla necessità di doverle calare in sistemi giuridici profondamente diversi.

Infine, si ricorda che un rischio analogo a quello cui si indirizzano le disposizioni in commento è governato anche dall'art. **136 Tub** e dalle relative norme attuative: una banca, conseguentemente, si trova a dover assicurare il pieno rispetto di **due (se quotata, tre) diversi ambiti normativi** che governano lo stesso genere di rischio, sottoponendo a controlli tre diversi insiemi di controparti che, a seconda della definizione presa in considerazione, possono andare da talune centinaia a diverse migliaia di entità fisiche o giuridiche, da monitorare continuamente.

Fermo restando le osservazioni che saranno svolte nel prosieguo, si auspica che l'Autorità, nella definizione della disciplina, voglia tenere in maggior conto:

- il principio di **proporzionalità** (cfr. art. 23 Legge Risparmio e Regolamento Banca d'Italia del 24 marzo 2010). Attualmente, invece, si prevede di applicare indifferentemente a tutte le banche, con riguardo ai profili di trasparenza e procedurali - un set di regole piuttosto articolato, che il legislatore civilistico (art. 2391-bis c.c.) ha invece destinato alle sole "società aperte".

L'opportunità di adottare - soprattutto con riguardo alle procedure relative alla fase pre-deliberativa e deliberativa - una **regolamentazione "principle based"**. Il grado di dettaglio della proposta non sembra corrispondere, invece, all'approccio per principi su cui è modellata la disciplina CICR e che Banca d'Italia ribadisce (cfr. documento p. 29).

3. Il perimetro dei "soggetti collegati"

Secondo la regolamentazione proposta, l'insieme delle "parti correlate" e dei soggetti ad esse "connessi" costituiscono il perimetro dei "**soggetti collegati**", cui si applicano sia le norme sui limiti prudenziali per le attività di rischio, sia le norme in materia di procedure deliberative.

Una prima notazione, di carattere generale, è che la disciplina in consultazione presenta taluni sensibili disallineamenti da quella dettata dagli IAS, che vanno considerati il paradigma cui ispirare la regolamentazione,

come si desume dalla stessa delibera CICR (in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 2) lett. c).

Tale disallineamento, inoltre, fa sì che il perimetro dei soggetti "rilevanti" per la disciplina in commento non sia sovrapponibile a quello Consob, che invece adotta in modo più stringente i criteri IAS. Ciò si riflette negativamente sui costi di mappatura dei soggetti ed implementazione e gestione delle procedure.

In particolare, di seguito si indicano i profili della regolamentazione che richiederebbero, ad avviso della scrivente, un sostanziale ripensamento.

Nozione di "soggetti collegati" e rilevanza del perimetro soggettivo "di gruppo" (p. 19 del documento).

- L'ipotizzata disciplina prevede che le singole banche appartenenti a un gruppo bancario debbano fare riferimento – anche per l'applicazione delle regole a livello individuale - al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

La disciplina ipotizzata presenta numerose e rilevanti criticità applicative, senza che emergano con chiarezza le finalità cui essa è ispirata.

Non sono chiare, infatti, le ragioni per cui la Banca d'Italia ipotizza di adottare tale approccio: l'unicità del perimetro a livello di gruppo non trova fondamento nella disciplina CICR, che sul punto nulla prevede, né appare spiegabile alla luce della ratio della disciplina, che è quella di presidiare situazioni che effettivamente possono presentare rischi di conflitto di interessi.

La previsione di un perimetro consolidato di soggetti collegati cui fare riferimento determina non poche criticità nell'applicazione delle procedure deliberative e si riflette in termini di impegno del patrimonio, entro i limiti ipotizzati. A ciò non sembra corrispondere un reale beneficio in termini di raggiungimento degli obiettivi posti dalla regolamentazione.

Nel documento proposto ogni banca del gruppo deve considerare rilevanti non solo i rapporti con i "propri" soggetti collegati (approccio IAS 24), ma quelli con i soggetti collegati di ogni altra banca e intermediario vigilato significativo del gruppo. Ad esempio, l'impresa controllata da un amministratore (o da un azionista di rilievo) di una banca del gruppo sarebbe soggetta a limiti di affidamento individuali e consolidati e a procedure aggravate di delibera non solo per la banca nella quale l'amministratore ha una carica (o l'azionista la sua partecipazione) ma anche per tutte le altre banche del gruppo. E' ben vero che anche l'art.136 TUB prevede un meccanismo simile, ma limitatamente alle operazioni di finanziamento e solo per gli aspetti deliberativi.

Si noti che tale approccio sarebbe proporzionalmente più oneroso proprio per i gruppi articolati che includono numerose società controllate, per i quali l'intero perimetro dei soggetti collegati peserebbe sia sui limiti operativi, sia sulle procedure istruttorie e deliberative. In un gruppo societario esteso, a ben vedere, tale impostazione rischia di affaticare l'iter deliberativo delle operazioni, mentre potrebbe essere minore l'esigenza di monitorare e limitare le attività della capogruppo e

dell'intero gruppo verso entità in grado di influenzare solo alcune minori articolazioni. Sarebbe perciò preferibile una soluzione più semplice, anziché rincorrere eventuali elusioni con aggravio così significativo dei vincoli.

Si consideri inoltre che l'approccio di Banca d'Italia è completamente diverso da quello seguito da Consob, per cui il perimetro di riferimento è determinato con riguardo al singolo emittente. Si ritiene, opportuno, modificare nel senso sopra indicato il perimetro dei soggetti collegati prendendo quindi in considerazione i soli soggetti collegati alla singola società considerata.

Nozione di “parte correlata”: l'influenza notevole (p. 20 del documento).

- Non si condivide la scelta di Banca d'Italia di fissare la percentuale rilevante per la nozione di influenza notevole ¹⁰ al 10%. I principi IAS (cfr. IAS 28) - cui la Banca d'Italia dovrebbe ispirarsi - collegano la presunzione di esercizio di influenza notevole ad una partecipazione del 20%, sia essa detenuta in società quotate o meno, salvo attribuire rilevanza, nel caso concreto, a taluno degli indici di influenza notevole di cui ai principi contabili internazionali, anche in presenza di partecipazioni inferiori alla soglia indicata. Nello stesso senso dispone la disciplina Consob.

Un eventuale disallineamento rispetto alla definizione IAS indicata comporta per le banche l'obbligo di censire (e tenere in distinta evidenza) un novero di soggetti ulteriore rispetto a quello considerato ai fini dell'informativa di bilancio e della disciplina sulle operazioni con parti correlate, con evidenti ripercussioni sul piano della semplificazione e della gestione delle informazioni.

Per tali motivi, si chiede di allineare le ipotesi di influenza notevole a quanto previsto dalla disciplina europea e dalla Consob.

- L'influenza notevole rileva, per la bozza in consultazione, anche quando sia esercitata congiuntamente con altri soggetti (pg. 21). Tale fattispecie rileva non solo per le società partecipate ma anche per identificare azionisti “collegati”. Da entrambi i punti di vista essa costituisce una novità nella regolamentazione che non trova riscontro nel Codice Civile e nei principi contabili internazionali (IAS 24 e 28). Inoltre, tenuto conto della nozione indicata nel documento di consultazione, appare estremamente difficile individuare i soggetti sottoposti ad influenza notevole congiunta, con possibili conclusioni contrastanti, a fronte di una disciplina di carattere prudenziale che, invece, impone alla banca di definire in maniera assolutamente univoca e puntuale il perimetro di soggetti collegati.

Si chiede di eliminare l'ipotesi dell'“influenza notevole congiunta” dal novero di quelle rilevanti ai fini della definizione di parte correlata.

¹⁰ Per “Influenza notevole” il documento intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

- Non si condivide la presunzione per cui la presenza di un esponente nel *board* possa di per sé costituire indice di influenza notevole. Sovente, infatti, in caso di partecipazioni di minoranza, la presenza di un esponente negli organi aziendali risponde a logiche di rappresentanza dell'interesse del socio, ma non consente certo di influenzare in maniera notevole l'attività dell'impresa partecipata.

Si ritiene, pertanto, che tale previsione debba essere eliminata.

In subordine, si chiede che essa sia modificata includendo tra i presupposti della fattispecie non solo che il partecipante abbia un proprio esponente negli organi aziendali, ma che il partecipante possa nominarlo sulla base di specifici accordi, debitamente resi noti al mercato, o di clausole statutarie¹¹.

- In particolare per le Banche Piccole e Minori non appartenenti a gruppi bancari è eccessivamente penalizzante individuare l'esistenza di operazioni di maggiore rilevanza (ovvero il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5%) quale indice di influenza notevole.

Infatti la mera presenza di una operazione di maggiore rilevanza per una Banca Piccola o Minore (quantificata in relazione al proprio patrimonio di vigilanza) potrebbe essere assolutamente non significativa per la controparte, rendendo di fatto insussistente qualunque possibilità di esercitare un'influenza notevole.

Si ritiene pertanto che – almeno per le Banche Piccole e Minori non facenti parte di un gruppo – tale previsione debba essere eliminata.

In conclusione, il concetto di influenza notevole su una partecipata va misurato in termini di concreta, effettiva possibilità di influenzare le politiche finanziarie e operative della stessa e soprattutto, come recita lo IAS 28, è necessario che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata. In assenza di questa dimostrazione, la società partecipata non dovrebbe essere considerata tra le parti correlate.

- Nel corso della riunione con esponenti della Banca d'Italia del 10 giugno u.s. è emerso come nella regolamentazione proposta rientrino le società controllate da società sottoposte ad influenza notevole da parte della banca. Sono, invece, escluse le società controllate dalle società sottoposte a controllo congiunto.

Si ritiene che la fattispecie “società controllate da società sottoposte ad influenza notevole da parte della banca” debba essere esclusa, poiché diversamente dilaterrebbe eccessivamente la catena di soggetti rilevanti.

¹¹ La medesima posizione è stata espressa da ABI nel *position paper* di risposta alla consultazione di Banca d'Italia sulle “Disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”, pag. 6 di 31 “si propone di non considerare negli indici di presunzione dell'influenza notevole la mera presenza nel CdA dell'impresa di un consigliere di minoranza da parte della banca”.

Si chiede inoltre di confermare l'esclusione dal perimetro dei soggetti collegati delle società controllate da società sottoposte a controllo congiunto.

Nozione di “soggetti connessi” alla parte correlata: gli stretti familiari (p. 21 del documento).

- Per “stretti familiari” il documento di consultazione intende “i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo”.

*Tale definizione amplia ingiustificatamente il novero degli “stretti familiari” rilevanti, disciplinati dallo IAS 24. In particolare, i principi contabili internazionali considerano quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la società e possono includere, a livello puramente esemplificativo, il convivente e i figli del soggetto interessato, i figli del convivente e le persone a carico del soggetto interessato o del convivente. Invece, l'ipotizzata disciplina bancaria comprende per definizione (salvo il caso di comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni per soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facente parte di un gruppo bancario) parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.*

Non si ritiene che la definizione proposta da Banca d'Italia sia coerente con quanto stabilito dall'art. 1, n. 2, lett. c) della delibera CICR n. 277/2008, ai sensi del quale la Banca d'Italia può qualificare parti correlate altri soggetti sulla base proprio dello IAS 24. Si propone, quindi, di allineare la definizione a quanto disposto dai Principi Contabili Internazionali.

In caso contrario, nell'applicazione di normative profondamente vicine per finalità (parti correlate, art. 136 TUB e soggetti collegati) le banche si troveranno a dover gestire tre distinti aggregati di soggetti, a fronte della nozione di “familiare”, con conseguenti complessità di tipo informativo nei confronti dei propri esponenti (che dovrebbero rendere tre distinte informative sui propri familiari, in considerazione dei diversi gradi di parentela) e di tipo operativo.

4. Destinatari della disciplina (p. 23 del documento).

Le disposizioni si applicano su base consolidata, oltre che ai gruppi bancari, anche alle componenti **sub-consolidanti** del gruppo, rappresentate dalle banche o società finanziarie diverse dalla Capogruppo che controllano banche o società finanziarie di stati extra comunitari sulla base delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Tale previsione, se ben compresa, comporterebbe ulteriori livelli di applicazione della normativa (limiti prudenziali e procedure deliberative), oltre a quello individuale e consolidato, implicando notevoli oneri e limiti all'operatività, in particolare per i gruppi di maggiori dimensioni con vocazione internazionale.

Si chiede pertanto di eliminare la previsione in esame, che introduce ulteriori elementi di complessità gestionale senza apprezzabili vantaggi.

5. I limiti prudenziali

Limiti alle attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali

- Il documento di consultazione (p. 25) fissa al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato (ovvero individuale, in caso di banche non appartenenti ad un gruppo) il limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un esponente aziendale¹² e relativi soggetti connessi.

Soprattutto nelle banche molto radicate sul territorio, l'inclusione tra gli amministratori di esponenti di spicco dell'economia locale rappresenta un apporto indispensabile al ruolo di supervisione strategica proprio del Consiglio di Amministrazione. La stessa Banca d'Italia riconosce e valuta positivamente tali peculiarità, allorché, con riguardo alle banche di credito cooperativo, non computa nei limiti prudenziali le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio.

La disciplina in consultazione, tuttavia, non mostra di considerare appieno la realtà costituita dalle Banche Piccole e Minori¹³, per le quali il limite del 2% appare decisamente esiguo. Tale limite non sembra cogliere le peculiarità di un modello di banca che, radicata nel territorio e vicina alla clientela, con la presenza di imprenditori locali capaci e di prestigio nel proprio Consiglio può assicurare una più ampia visione strategica ed imprenditoriale. Detta presenza può produrre benefici sul piano del governo societario e merita di essere adeguatamente considerata.

Certamente diversa è comunque l'intensità della relazione nel caso in cui un esponente sia anche un partecipante della Banca, in particolare con una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della Banca, ovvero al 10% nel caso di Banche con azioni quotate in mercati regolamentati.

In relazione a quanto precede, per le Banche Piccole e Minori, diverse dalle BCC e non facenti parte di un gruppo, si propongono i seguenti limiti:

- **2 % del patrimonio di vigilanza per gli esponenti (e relativi soggetti connessi) che siano anche partecipanti > 20% (o 10%)**
- **10 % del patrimonio di vigilanza per gli esponenti (e relativi soggetti connessi) che siano *anche partecipanti* < 20% (o 10%)**

¹² Nella definizione fornita a pg. 21 del documento.

¹³ Utilizzando i dati relativi alle Banche Piccole rivenienti dal Campione ABI (93 Banche su 148), la mediana del Patrimonio di Vigilanza al 31 dicembre 2009 risulta essere 260 milioni di euro. Il 2% di 260 milioni di euro è pari a 5,2 milioni di euro (limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un esponente per una Banca Piccola indipendente); il 20% di 260 milioni di euro è pari a 52 milioni di euro (limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un esponente per una Banca Piccola facente parte di un gruppo).

- **20 % del patrimonio di vigilanza per gli esponenti (e relativi soggetti connessi) che *NON siano anche partecipanti.***

La proposta di revisione dei limiti nei confronti degli esponenti non fa venire meno l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle "operazioni" poste in essere con gli esponenti, già oggi ampiamente assicurate dai presidi di cui all'art. 136 Tub, nonché, ove applicabili, dagli artt. 2391 e 2391 bis c.c. e dalla corrispondente disciplina attuativa.

Limiti consolidati alle attività di rischio

- Il documento di consultazione (p. 25) contempla, a livello consolidato, limiti alle attività di rischio diversificati sulla base della tipologia di soggetto collegato.

Riguardo ai limiti introdotti per le attività di rischio, appare comprensibile l'attenzione dell'Autorità di vigilanza, specie verso azionisti che svolgono attività d'impresa in settori non finanziari, alla luce del recente superamento delle barriere di "separatezza" nella nuova disciplina degli assetti proprietari delle banche italiane. Tuttavia, la previsione di limiti inferiori alla soglia del 20% del patrimonio di vigilanza (finora presente nelle regole sulla concentrazione dei rischi) può risultare in astratto penalizzante, laddove non concertata nel quadro di una armonizzazione europea ¹⁴.

Limiti per le banche estere appartenenti ad un gruppo bancario

- Fermi restando i limiti fissati a livello consolidato, il documento di consultazione (p.26) contempla per le banche appartenenti ad un gruppo bancario il limite massimo del 20% del patrimonio di vigilanza individuale per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati.

Non è chiaro come tale previsione possa trovare applicazione nei confronti delle banche del gruppo appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, tenuto conto che tali banche restano assoggettate a livello individuale al regime di vigilanza dello Stato di appartenenza.

Rilevanza delle attività infra-gruppo

- Dai limiti alle attività di rischio verso parti correlate la disciplina esclude le sole operazioni tra società appartenenti ad un medesimo gruppo bancario (cfr. pag. 26 del documento). L'esclusione, in particolare, non riguarda le operazioni concluse con società controllate (e come tali appartenenti al gruppo inteso in senso civilistico), ma non facenti parte del gruppo bancario in senso stretto.

*Si chiede le nuove disposizioni rechino un'apposita **previsione per i conglomerati (d. lgs. n. 142/2005)**, escludendo dai limiti tutte le società da loro consolidate, quindi anche eventuali compagnie assicurative e società non finanziarie controllate.*

¹⁴ Si noti che nel contesto delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria sulla disciplina della concentrazione dei rischi (c.d. grandi fidi) il limite del 20% per i rapporti con soggetti collegati è stato di recente eliminato (lasciando fermo quello del 25% applicato a livello consolidato in generale verso ogni cliente).

Modalità per il calcolo dei limiti

- Il documento in consultazione non chiarisce la disciplina applicabile nell'ipotesi in cui un soggetto originariamente "non collegato" divenga successivamente tale, ad esempio a seguito dell'acquisto di una partecipazione significativa nella banca.

Si chiede che la versione definitiva della regolamentazione chiarisca che ai fini del computo dei limiti non si debba tener conto dell'attività pregressa, posto che si tratta di rapporti instaurati in un momento in cui non sussisteva il rischio di conflitto di interessi che le nuove norme intendono presidiare.

Si rammenta che tale indicazione è emersa anche nel corso dell'incontro del 10 giugno più volte citato.

6. Procedure pre-deliberative e deliberative per le operazioni con soggetti collegati

- Ciascuna banca deve individuare in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati. Gli elementi essenziali delle procedure devono risultare dallo statuto (p. 29); i restanti profili vanno analiticamente disciplinati nei regolamenti interni.

L'evidenza statutaria delle procedure si ritiene di scarsa efficacia e di eccessivo appesantimento operativo. Infatti, essa comporta significativi oneri e rigidità, anche alla luce della possibile evoluzione delle procedure nel tempo.

- Le procedure deliberative dovranno necessariamente essere adottate da tutte le banche italiane del gruppo. Devono essere previste regole "analoghe" per le componenti non bancarie del gruppo, e "procedure equivalenti" anche nelle componenti estere.

Dal documento in consultazione non risulta chiaramente:

a) se tale previsione sia da intendersi rivolta al gruppo bancario (vi è infatti un riferimento al "gruppo" tout court)

b) se il riferimento alle componenti estere del gruppo riguardi anche le società non bancarie

c) quale sia la differenza tra "regole analoghe" e "procedure equivalenti" Si chiede pertanto che le questioni sopra esposte siano chiarite.

Si osserva, inoltre, che il regolamento Consob consente maggiore flessibilità, attribuendo alla singola società il compito di determinare le regole che devono essere osservate in presenza di operazioni realizzate dalle società controllate, sempreché siano oggetto di esame e approvazione da parte della capogruppo. Si condivide tale impostazione, che si chiede pertanto di recepire nella regolamentazione in esame, poiché permette di giovare di elementi di flessibilità, ferma restando la necessaria trasparenza che va data alla decisione.

Ambito oggettivo di applicazione: l'esenzione per le operazioni ordinarie

- Per "operazione ordinaria" la disciplina in consultazione intende l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante

nell'ordinaria operatività della banca ed effettuata a condizioni *standard* o di mercato (cfr. pg. 23 del documento)

Non si condivide una simile impostazione, dal momento che si ritiene che il concetto di operazione "ordinaria" (rientrante cioè nella tipica operatività bancaria e svolta a condizioni di mercato) debba essere riferito (ai fini della esenzione dalle procedure più gravose) a tutte le operazioni che posseggano tale requisito a prescindere dal fatto che siano di maggiore o minore rilevanza. Si tratta di una scelta che Consob ha effettuato con riferimento alle società quotate e non emergono ragioni affinché non possa essere estesa a tutte le banche, anche - e soprattutto - a quelle che non sono quotate.

Inoltre, tenuto conto che la Consob è recentemente intervenuta sulla nozione di operazione ordinaria ai fini della disciplina sulle operazioni con parti correlate¹⁵, si ribadisce l'auspicio di un coordinamento tra le due Autorità, affinché le banche possano disporre di una definizione unitaria nell'applicazione di entrambe le discipline.

- Si stabilisce, inoltre, (cfr. pag. 33 documento di consultazione, par. 3.7) che, nel caso di operazioni ordinarie, le banche possano disapplicare in tutto o in parte le procedure deliberative applicate alle operazioni "non ordinarie", e limitarsi a prevedere che:
 - a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione;
 - b) agli indipendenti sia fornita periodica informativa ex post (...)
 - c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una periodica informativa (...).

Si osserva che l'applicazione delle suddette misure riduce in maniera significativa la portata dell'esenzione, comportando per i soggetti vigilati un aggravio in termini organizzativi, non bilanciato da corrispondenti benefici rispetto al conseguimento delle finalità sottese alla disciplina.

Si suggerisce pertanto, anche in analogia al regime previsto da Consob, di eliminare gli obblighi sopra riportati, prevedendo la possibilità per le banche di individuare preventivamente, ed in via generale, i presupposti che determinano il carattere ordinario di un'operazione, al cui ricorrere viene meno la necessità di applicare le specifiche procedure deliberative e gli adempimenti di tipo informativo per le operazioni con soggetti collegati.

*In subordine, si richiede almeno di eliminare l'informativa prevista a carico dell'**organo deliberante** dalla suddetta lettera c). Va, infatti, considerato che la produzione di informazioni nei confronti degli Organi sociali estesa a tutte le operazioni ordinarie, prescindendo dal relativo importo, comporta il rischio di affievolire l'efficacia*

¹⁵ Si fa riferimento alla consultazione sulla comunicazione avente ad oggetto indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del regolamento sulle operazioni con parti correlate, pubblicata in data 23 giugno 2010.

segnaletica delle informazioni fornite, distogliendo l'attenzione dalle operazioni di valore significativo che presentano effettivi profili di rischio. A ciò si aggiunga che l'applicazione della disposizione comporta la necessità di tracciare, facendone oggetto di rendicontazione, tutte le operazioni ordinarie concluse con i soggetti collegati. Ne discende la necessità di disporre di applicativi informatici di gruppo alimentati nel continuo da tutte le strutture operative, italiane ed estere, ovvero, in alternativa, l'esigenza di impiantare complessi ed articolati flussi informativi, con un conseguente aggravio dell'operatività ed impatto in termini di costi IT.

Inoltre, tenuto conto dei meccanismi delle autonomie deliberative applicati dalle aziende di credito, la disposizione risulterebbe inapplicabile sul piano pratico, ponendo obblighi di reporting in capo a strutture decentrate, come ad esempio le filiali, non idonee ad assolvere a tali compiti, con conseguenti, rilevanti impatti organizzativi. Si potrebbe, in alternativa, modificare la formulazione della norma, eliminando il riferimento all'**organo deliberante** e lasciando alla libera determinazione delle banche la scelta circa la struttura, anche a livello accentrato, responsabile della citata funzione di reporting.

Da ultimo si evidenzia il disallineamento rispetto all'impostazione prescelta dalla Consob, che esclude dagli adempimenti di informativa successiva le operazioni comunque esentate dall'applicazione della disciplina.

Ambito oggettivo di applicazione: l'esenzione per le operazioni di importo esiguo

- Le banche possono (p. 33) non applicare la disciplina procedurale a quelle operazioni definite – dalla stessa banca – come di importo esiguo. Ai fini della definizione di tali operazioni, Banca d'Italia propone che il loro controvalore non sia ogni caso superiore a "250.000 euro e allo 0,01% del patrimonio di vigilanza".

Il controvalore non superiore a 250.000 euro e allo 0,01% del patrimonio di vigilanza può, in moltissime ipotesi, risultare o troppo elevato, o davvero troppo esiguo.

Il limite percentuale appare particolarmente penalizzante per le Banche Piccole e Minori, che sulla base dei dati quantitativi di cui alla nota 13, potrebbero esentare operazioni di importo pari o inferiore a 26.000 euro (che rappresenta lo 0,01% di 260 milioni di euro).

Il limite dei 250.000 euro appare invece del tutto inadeguato per le banche di dimensioni maggiori.

Alla luce di tali rilievi, si propone di prendere in considerazione i due criteri separatamente, quindi di permettere di esentare - da tutte le particolari procedure previste per il compimento di operazioni con soggetti collegati - quelle operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore a 250.000 euro ovvero allo 0,01% del patrimonio di vigilanza, se maggiore.

Si richiede, infine, che la versione definitiva della disciplina chiarisca che non sono considerate - ai fini del cumulo ed ai fini di un computo complessivo annuale - le operazioni al di sotto della soglia di esiguità.

Adozione di misure di governo societario: costituzione di un comitato di indipendenti e misure per le banche dualistiche

- Con riferimento alle misure organizzative da predisporre, Banca d'Italia richiede che le banche costituiscano un **comitato** interno all'organo con funzione di supervisione strategica, costituito in maggioranza da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti (per le operazioni di **minore rilevanza**) ovvero esclusivamente da amministratori indipendenti (per le operazioni di **maggior rilevanza**).

*Detta previsione – applicata a tutte le banche – appare non perfettamente allineata alle disposizioni dettate dalla stessa di Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di governo societario (p. 13): “Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un’elevata complessità operativa, all’interno dell’organo con funzione di supervisione strategica è **necessario** che siano costituiti comitati specializzati (...) di supporto nelle materie dove maggiore è il rischio di conflitto di interessi.*

- La disciplina del ruolo e del coinvolgimento degli indipendenti nella procedura non appare ispirata ad un approccio *principle based*, come invece dichiarato da Banca d'Italia (p. 29), atteso che il processo deliberativo viene articolato in maniera estremamente dettagliata e per molti aspetti tassativa.

Desta perplessità quanto ipotizzato per le banche che adottano il sistema dualistico di amministrazione e controllo. Per tali banche, il ruolo degli indipendenti viene riservato ad un comitato da costituire necessariamente all'interno del consiglio di sorveglianza, diversamente dall'impostazione adottata dalla Consob che consente alle società di scegliere la collocazione del comitato all'interno del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, salvo che per le operazioni “strategiche”. Si chiede, quindi, che anche la disciplina in consultazione adotti tale approccio flessibile.

- La disciplina in consultazione prevede che sia indipendente l'amministratore "in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario".

Sulla base di quanto dettato da Consob, si chiede di prevedere che qualora la banca dichiari di aderire a un codice di comportamento, promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli stabiliti dallo statuto ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario, sono indipendenti gli amministratori riconosciuti come tali dalla banca, in applicazione del medesimo codice.

Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati: la fase pre-deliberativa

- Ai sensi del documento in consultazione, nella fase pre-deliberativa agli amministratori indipendenti deve essere fornita **completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera**. L'operazione deve essere inoltre supportata da **idonea relazione degli uffici competenti** per i diversi profili.

Non è chiara la differenza esistente tra il concetto di "completa ed adeguata informativa" e quello di "idonea relazione degli uffici competenti". Si ritiene che esse coincidano, quindi si suggerisce, onde evitare di ingenerare confusione, di eliminare il riferimento alla "idonea relazione degli uffici competenti".

Nel caso in cui le due nozioni non fossero coincidenti, si sottolinea l'impatto rilevante sulle procedure di tale "doppia informativa", atteso che essa andrebbe gestita per un numero estremamente elevato di operazioni.

Il ruolo degli amministratori indipendenti

- La disciplina in consultazione prevede che, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, gli indipendenti siano "coinvolti nella fase delle trattative e in quella istruttoria" (pg. 31) ed esprimano un parere preventivo e motivato sulla regolarità formale dell'operazione

La Banca d'Italia ipotizza di attribuire un ruolo determinante agli amministratori indipendenti nella fase delle trattative, in quella istruttoria ed in quella deliberativa. Si tratta di un'opzione che venne ipotizzata anche dalla Consob nella prima fase della consultazione sulle operazioni con parti correlate. Alla luce dell'intenso dibattito che ne è seguito, la stessa Consob ha rivisitato le proprie posizioni, preferendo che il coinvolgimento degli indipendenti, piuttosto che attraverso la partecipazione diretta alle trattative, si concretizzasse nella ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte dei soggetti incaricati di concludere l'operazione.

Si chiede pertanto alla Banca d'Italia – analogamente a quanto recepito da Consob – di esplicitare che il coinvolgimento degli indipendenti nella fase delle trattative si realizza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni.

In alternativa, si potrebbero prevedere quorum deliberativi rafforzati in seno al CdA che attribuiscono comunque un ruolo fondamentale agli amministratori indipendenti.

Si chiede, infine, sulla falsariga di quanto previsto dalla disciplina Consob, che nel caso di gruppi possano essere gli amministratori indipendenti della capogruppo ad esaminare/approvare le operazioni con soggetti collegati deliberati dalle controllate. Tale opzione consentirebbe, tra l'altro, alle società soggette sia alla disciplina sulle operazioni con parti correlate che alla disciplina in esame di coordinare le procedure deliberative, evitando di dover contemplare e gestire pareri duplici resi

dagli indipendenti della Capogruppo e delle società controllate in relazione ad una medesima operazione.

Disciplina ex art. 136 Tub

- Secondo il documento in consultazione, alle operazioni con soggetti collegati che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 Tub, si applicano solo alcune delle previsioni procedurali relative alla fase pre-deliberativa ed a quella deliberativa.

Si chiede di mantenere la sola procedura ex art. 136 Tub – già di per sé onerosa come anche riconosciuto nella relazione illustrativa del documento in consultazione (p. 52) - per le operazioni della specie senza prevedere ulteriori adempimenti, soprattutto nella fase pre-deliberativa derivanti dall'applicazione della normativa parti correlate. L'attuale disciplina è assai restrittiva, con risvolti anche penali, e prevede obblighi di informativa, anche nel continuo, delle cariche e degli interessi degli esponenti aziendali.

Gruppi bancari

- Banca d'Italia ritiene che, al fine di assicurare il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure debbano prevedere almeno che la **capogruppo sia informata dalle società del gruppo sul compimento dell'operazione**, prima della deliberazione dell'organo competente, nonché sulla determinazione e sul periodico utilizzo del *plafond* delle delibere-quadro.

Si chiede di specificare che l'informativa nei confronti della capogruppo non comporta automaticamente l'esame preventivo dell'operazione da parte di quest'ultima, essendo finalizzata alla mera verifica del rispetto del limite consolidato alle attività di rischio e considerandosi come soltanto eventuale una valutazione nel merito dell'operazione stessa. Tale precisazione trova fondamento nella necessità di coordinare la disposizione in esame con quanto previsto in materia di "operazioni compiute dalle società controllate" dalla Consob nella bozza di comunicazione pubblicata il 23 giugno u.s..

Difatti, la Consob prevede che, in caso di operazioni con parti correlate compiute dalle controllate, la controllante quotata non sia tenuta automaticamente ad intervenire nel processo decisionale applicando le regole ad hoc di cui al Regolamento n. 17221, ma soltanto nei casi in cui essa esamini preventivamente le operazioni stesse.

Ne consegue che laddove l'obbligo di informazione previsto da Banca d'Italia si configuri come "esame preventivo", esso comporterebbe indirettamente un aggravio per le banche nell'applicazione della disciplina Consob, rendendo l'applicazione di una norma come sistematica anziché demandata alla discrezionalità dei soggetti vigilati.

È opportuno chiarire, poi, le modalità in cui applicare la normativa in oggetto nei confronti delle SGR del Gruppo in considerazione dell'indipendenza a queste deve essere riservata a livello di Gruppo (come da disposizioni Bankit dell'ottobre 2009). Si potrebbe, infatti, creare contrasto di opinion tra indipendente SGR e indipendente Capogruppo sulla medesima operazione

Si chiede che la regolamentazione disponga una esenzione delle procedure deliberative e degli obblighi informativi per tutte le operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo gruppo societario (civilistico) e a prescindere dalla quota di possesso azionario, sulla falsariga di quanto dispone l'art. 136 Tub, per cui le obbligazioni infragruppo bancario non rilevano.

Con riferimento, infine, alle segnalazioni che debbono essere fatte alla Banca d'Italia (cfr. pag. 38 del documento in consultazione), si richiede che, in ipotesi di gruppo bancario, tale adempimento possa essere assolto per via "consolidata" dalla capogruppo. Ciò anche per non rendere gravoso tale onere a carico delle componenti bancarie estere del gruppo.

7. Controlli

Ruolo degli amministratori indipendenti

- Il documento in consultazione prevede (p. 37) che gli amministratori indipendenti svolgano un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche¹⁶ evidenziano che già l'Organo con funzioni di controllo sia chiamato a rivolgere particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Si ritiene di conseguenza che il coinvolgimento degli amministratori indipendenti rappresenti da un lato un eccessivo appesantimento e dall'altro non garantisca significativi benefici in termini di migliore qualità dei processi e dei controlli.

Revisione della *policy* in materia di attività di rischio e conflitti di interesse

- Ai sensi del documento in consultazione, la banca o, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo **approva e rivede periodicamente almeno una volta l'anno** apposite **politiche interne** in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. *Al fine di contenere gli oneri (in particolare per le banche di minore dimensione/complessità operativa e organizzativa), si richiede che la revisione delle politiche avvenga dopo un lasso di tempo più ampio (che Consob è orientata a fissare in tre anni) ovvero, come previsto per il Progetto di governo societario, ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo.*

Comunicazioni assembleari

- Il documento in consultazione prevede che: a) i documenti sulle politiche interne siano **comunicati** all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione

¹⁶ Banca d'Italia, Disposizioni sul governo societario, 4 marzo 2008, p. 8.

per eventuali richieste della Banca d'Italia; b) un **elenco completo delle operazioni con parti correlate** di valore superiore all'1 % del patrimonio di vigilanza, nel quale siano indicati controparte, tipologia, importo e condizioni economiche di ciascuna operazione, sia portato a conoscenza dell'assemblea annuale dei soci.

Si chiede di riconsiderare l'obbligo di comunicare in assemblea l'elenco dettagliato delle operazioni di valore superiore all'1% del patrimonio di vigilanza. Una così dettagliata informativa in una sede come quella assembleare potrebbe comportare una violazione del diritto alla privacy e dei connessi obblighi di riservatezza in capo alla banca, con il rischio che i dati diffusi siano sensibili anche a fini concorrenziali. In buona sostanza, l'obbligo di comunicazione delineato nella proposta presenta diversi profili di criticità e potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni.

Per operazioni superiori all'1% del pdv, si propone di adottare la soluzione indicata dallo IAS 24, prevedendo la redazione per dati aggregati in luogo dell'elenco.

8. Comunicazioni e interventi

- Il documento di consultazione disciplina gli oneri cui è tenuta la banca nel censimento dei soggetti collegati e sottolinea la “piena responsabilità delle banche e dei gruppi bancari” nella loro corretta individuazione (pg. 38 del documento).

Si chiede di circoscrivere la responsabilità della banca alla ordinaria diligenza applicabile, che non può spingersi sino a implicare veri e propri oneri di “intelligence”. Al riguardo, al fine sia di responsabilizzare coloro che sono coinvolti nel processo di mappatura dei soggetti collegati sia di individuare con maggior precisione gli eventuali profili di responsabilità connessi a condotte poco diligenti da parte dei soggetti vigilati, potrebbe essere utile prevedere espressamente che, mentre la Banca è responsabile per l'identificazione delle proprie “parti correlate” come definite dal Documento di consultazione, viceversa compete esclusivamente a quest'ultime l'obbligo di comunicazione alla Banca dei propri soggetti connessi (es. familiari degli esponenti e le società controllate da questi ultimi).

Si chiede inoltre di fornire un esempio di “dichiarazione” che gli esponenti ed i partecipanti potrebbero/dovrebbero essere chiamati almeno annualmente a sottoscrivere, replicando in pratica quanto già fatto per l'autocertificazione dei requisiti di esponenti e soci (cfr. Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza n. 8 – agosto 2002).

- Si ipotizza che le banche censiscano le parti correlate e i soggetti connessi, anche chiedendo le “necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti”. Si prevede inoltre che esse “inseriscano nei contratti con la clientela apposite clausole nelle quali, nel richiamare i doveri di collaborazione delle parti correlate, si specificano le modalità e la tempistica delle comunicazioni dovute e si avvisa il cliente circa i

possibili profili di responsabilità di cui all'articolo 137 Tub", relativo al reato di falso interno.

La disciplina in esame suscita perplessità, soprattutto ove si consideri che essa andrebbe applicata a livello di singolo sportello o filiale: si pensi infatti alla difficoltà di gestire l'informativa con i clienti su un tema dal tecnicismo e dalla complessità così elevati come quello dell'operatività con soggetti collegati. La disciplina proposta avrebbe un impatto rilevante in termini di costi e di organizzazione, senza che a ciò corrisponda il raggiungimento effettivo dell'obiettivo di identificare il perimetro.

Si chiede, quindi, di eliminare l'obbligo di inserire tale informativa in sede di stipula o rinnovo dei contratti, e prevedere che la banca sia libera di individuare le modalità di acquisizione delle informazioni in esame più confacenti alle proprie dimensioni e caratteristiche organizzative, fermo restando che si terrebbero fermi i profili di responsabilità sia della Banca, sia dei soggetti collegati che le fanno capo.

9. Regime transitorio

E' necessario prevedere un adeguato periodo transitorio (almeno 24 mesi), sia al fine di provvedere al graduale rientro delle eventuali eccedenze delle esposizioni in essere rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disciplina, sia al fine di operare gli indispensabili interventi sulle procedure.